



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI" TRAPANI ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO

Elettronica e Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni - Trasporti e Logistica

C.M. TPIS01800P – C.F. 80004460814

Piazza XXI Aprile - 91100 TRAPANI - tel. 092329498

email: tpis01800p@istruzione.it pec: tpis01800p@pec.istruzione.it – www.isdavincitorre.edu.it

REGOLAMENTO ANTIFUMO

Approvato con Delibera n. **20** del Consiglio di Istituto dell' **11 APRILE 2025**

SOMMARIO

PREMESSA

Il presente Regolamento Antifumo è adottato in conformità con le normative vigenti in materia di tutela della salute e prevenzione dei rischi derivanti dal fumo di tabacco. Il suo obiettivo primario è salvaguardare la salute degli studenti, del personale e dei visitatori all'interno dell'istituto scolastico, promuovendo un ambiente libero dal fumo.

L'adozione di questo regolamento non si limita a una mera imposizione di divieti, ma mira a promuovere una cultura della salute, la scuola si impegna a sensibilizzare tutti i membri della comunità scolastica sui rischi associati al fumo e a favorire comportamenti responsabili.

L'adozione di questo regolamento non si limita all'imposizione di divieti, ma intende coltivare una cultura della salute. La scuola si impegna a sensibilizzare tutta la comunità scolastica sui rischi associati al fumo attraverso attività educative e informative, incoraggiando comportamenti responsabili.

Il regolamento definisce, inoltre, le procedure di controllo per l'osservanza del divieto e le relative sanzioni in caso di violazione.

È fondamentale che ogni membro dell'istituto contribuisca attivamente a mantenere un ambiente "smoke-free", garantendo un contesto educativo sano e positivo. La collaborazione tra studenti, docenti, personale ATA e famiglie è cruciale per il successo di questa iniziativa. Solo attraverso un impegno condiviso possiamo realizzare l'obiettivo di una scuola libera dal fumo, promuovendo stili di vita sani e responsabili tra le giovani generazioni, e prevenendo l'esposizione al fumo passivo.

L'obiettivo principale del regolamento è garantire un ambiente sicuro e salubre, contrastare l'uso del tabacco e prevenire l'esposizione al fumo passivo, sensibilizzando la comunità scolastica sull'importanza della tutela della salute individuale

Questo Regolamento è parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Art. 1 – Riferimenti normativi

- Art. 32 della Costituzione italiana
- Legge 11 novembre 1975, n. 584 *“divieto di fumare in determinati locali pubblici”*
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministro della Sanità del 28 marzo 2001 *“interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo”*;
- Legge 448 del 28 dicembre 2001, art. 52, comma 20
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3 art. 51 *(tutela della salute dei non fumatori)*;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 *“attuazione dell’art. 51 comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori”*;
- Accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16 dicembre 2004 (procedure per l’accertamento delle infrazioni e modulistica);
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute *“indicazioni interpretative e attuazione dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 sulla tutela della salute dei non fumatori”*;
- Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge finanziaria 2005), art. 1, comma 189 *“le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumo previste dall’art. 51, comma 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono aumentate del 10 %*;

- Legge 18 marzo 2008, n. 75 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della Sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003”*;
- D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 *“Tutela della salute nelle scuole”*
 - Comma 1** - *il divieto di fumo è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;*
 - Comma 2** – *è vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie...;*
 - Comma 3** – *chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all’art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni;*
 - comma 4** – *i proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all’entrata del Bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero della Salute, per il potenziamento dell’ attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall’utilizzo delle sigarette elettroniche.*
- Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 (invito alle scuole di dare attuazione all’art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013, n.128).

Art. 2- Finalità

Il presente Regolamento si prefigge di:

1. tutelare la salute di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, non solo in forma di repressione del fenomeno del fumo, ma soprattutto con la realizzazione di momenti di attività informative;
2. contribuire a diffondere la consapevolezza dei gravi rischi connessi all’esposizione al fumo;
3. prevenire l’abitudine di fumare e incoraggiare i fumatori a smettere;
4. fare della scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica;
5. far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituzione scolastica (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013);
6. promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall’istituzione scolastica;
7. rendere partecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all’atto dell’iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (culpa in educando) per l’inosservanza delle disposizioni dei minori.

Art. 3- Ambito di applicazione

1. E' stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali dell'Istituto, comprese le sedi distaccate e, precisamente: nei cortili, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici del personale e del dirigente, archivi, biblioteche, scale, ascensori, disimpegni, laboratori, palestre, bagni.
2. Nei locali dell’Istituto sono apposti cartelli con l’indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l’indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella

struttura.

3. Altresì il divieto viene esteso a tutte le aree esterne ed alle scale di emergenza esterne.
4. È vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario scolastico.

Art. 4 - Destinatari

1. Il presente regolamento è rivolto, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell'Istituto e a chiunque ne frequenti a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

Art. 5 - Responsabili dell'applicazione del divieto di fumo

1. Il Dirigente Scolastico è responsabile dell'osservanza del divieto e si avvale per la vigilanza di docenti e personale ATA, denominati responsabili Preposti, cui spetterà rilevare le violazioni.
2. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili Preposti individuati dal Dirigente Scolastico. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella vigilanza, durante l'intervallo, anche negli spazi esterni all'edificio scolastico e nei cambi d'ora.
3. L'incaricato preposto non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione, in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto.
4. I responsabili Preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il responsabile Preposto incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 nell'ambito scolastico. In particolare si rammentano i seguenti articoli del Codice Penale:
 - a. Art. 337 del Codice Penale - Resistenza a un pubblico ufficiale: "Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni".
 - b. Art. 496 del Codice Penale - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri: "Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".
6. E' compito dei responsabili preposti:
 - a. vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi dove vige il divieto;
 - b. vigilare sulla corretta osservanza del divieto da parte di tutti i soggetti presenti nella scuola (allievi, personale docente e non docente, genitori, visitatori) e procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

Art. 6 - Procedura d'accertamento

1. Nei casi di violazione del divieto di fumo, i responsabili Preposti procedono alla contestazione previo accertamento della violazione e con la redazione in triplice copia del relativo verbale, utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

2. I moduli di contestazione sono tenuti a disposizione del personale preposto all'applicazione del divieto presso la segreteria didattica della scuola.
3. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.
4. La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente con consegna al trasgressore **maggiorenne** di una copia del verbale, oppure notificata a cura della scuola al suo domicilio entro 30 giorni dall'accertamento.
5. Se il trasgressore maggiorenne è un alunno convivente con i genitori, la scuola comunicherà comunque il fatto alla famiglia, dandole informazioni sulla trasgressione e sulla sanzione comminata. In ogni caso il Preposto informa tempestivamente il Dirigente Scolastico.
6. In caso di impossibilità di contestazione immediata per l'allontanamento o il rifiuto del trasgressore di fornire le proprie generalità e di ricevere il verbale, il Preposto scrive sul verbale: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale". Al trasgressore, se comunque identificato, va notificata, entro 30 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale.
7. Nel caso in cui il trasgressore sia **minorenne**, il Preposto, dopo aver proceduto all'accertamento della violazione e alla redazione del relativo verbale in triplice copia, notifica attraverso gli uffici scolastici la prima copia del verbale, entro 30 giorni dall'accertamento, ai genitori del trasgressore (responsabili per culpa in educando), brevi manu o per mezzo di plico postale raccomandato con avviso di ricevimento,
8. Il verbale, se notificato con contestazione immediata, deve essere sottoscritto sia dal Preposto che dal trasgressore; il trasgressore riceve la prima copia del verbale come segno di contestazione immediata. Qualora il trasgressore si rifiuti di firmare, in luogo della firma il Preposto scrive la nota: "Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo"
9. Il trasgressore ha diritto di far inserire nel verbale qualunque pertinente dichiarazione a supporto delle sue ragioni.
10. Il Preposto provvede alla trasmissione immediata al Dirigente Scolastico del verbale.
11. Entro 30 giorni dalla notificazione l'interessato, o il genitore, può far pervenire all'Autorità competente (Prefetto di Trapani) scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.
12. I soggetti tenuti ad effettuare il pagamento possono farlo presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo **131T**, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo).
13. Una copia della ricevuta del versamento deve essere fatta pervenire presso la Segreteria dell'Istituto quale prova dell'effettuato pagamento, entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, al fine di evitare l'inoltro obbligatorio del rapporto, con relativa prova della contestazione e della notificazione, al Prefetto territorialmente competente, come disposto dalla L. n. 689 del 24/11/1981.
14. Nel caso in cui il soggetto obbligato non effettui il pagamento entro il termine stabilito, il

Dirigente Scolastico procede all'invio del verbale al Prefetto per la conseguente ingiunzione.

Art. 7 – Sanzioni

1. Ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.
2. L'infrazione al divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dalla Legge 11 novembre 1975, n. 584, modificato dall'art. 52, comma 20 della Legge 448 del 28 dicembre 2001 e ulteriormente aumentato del 10% dalla Legge n. 311 art. 1 comma 189 del 30 dicembre 2004, va da un minimo di € 27,50 a un massimo, in caso di recidiva, di € 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
3. I Preposti applicheranno di norma al trasgressore la sanzione minima, in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima.
4. I Preposti che non applicano ai trasgressori le sanzioni previste sono soggetti alla sanzione amministrativa che va da un minimo di € 220 ad un massimo di € 2200.
5. Ai sensi dell'art. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550).
6. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.
7. Al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.
8. I dipendenti e gli alunni dell'Istituto che non osservino il divieto di fumo, oltre alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

Art. 8 – Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento, formalizzato con atto deliberativo, sarà affisso all'albo pretorio dell'Istituto presente sul sito della scuola e nella sezione regolamenti del sito stesso, in modo che tutti possano prenderne visione.

Art. 9 - Validità e revisione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera di approvazione da parte del Consiglio di Istituto.
2. Il Consiglio di Istituto procede tempestivamente alla revisione del regolamento ogni qualvolta ciò si renda necessario per adeguarlo all'evoluzione della normativa "anti-fumo".

Art. 10 – Disposizioni finali

1. Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo frequentano le strutture dell'Istituto, sono tenuti al rispetto di questo regolamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti disciplinanti la materia.
2. Eventuali situazioni particolari relative all'applicazione del presente Regolamento vengono

esaminate e risolte dal Dirigente Scolastico o suo delegato.

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.
4. Per quanto non previsto dal presente documento, si rimanda alla normativa vigente in materia.

SOMMARIO

PREMESSA

Art. 1 – Riferimenti Normativi

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Ambito di applicazione

Art. 4 – Destinatari

Art. 5 – Responsabili dell'applicazione del divieto di fumo

Art. 6 – Procedura d'accertamento

Art. 7 – Sanzioni

Art. 8 – Pubblicità del regolamento

Art. 9 – Validità e revisione

Art. 10 – Disposizioni finali